

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1343}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELI PIETRO, BALDI, SANGALLI, MARCHETTI, LA LOGGIA, ROGNONI, BORTOLANI, BUZZI, REGGIANI, COMPAGNA, GIOMO, BIGNARDI, GEROLIMETTO, CUMINETTI, LINDNER, BODRITO, SABBATINI, ISGRO', VAGHI, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MOLÈ, TESINI, ERMINERO, CALVETTI, ANDREONI, LIGORI, POLI, ARMANI, BELLOTTI, BERLOFFA, BIAGIONI, BOTTA, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, DALL'ARMELLINA, D'AREZZO, DI GIANNANTONIO, FELICI, FIORET, FOSCHI, GIORDANO, GIRARDIN, LO BELLO, LURASCHI, MAGGIONI, MARZOTTO CAOTORTA, MIOTTI CARLI AMALIA, MIROGLIO, MONTI MAURIZIO, MORINI, PISICCHIO, REALE GIUSEPPE, RUSSO FERDINANDO, SGARLATA, SINESIO, TANTALO, VETRONE

Presentata il 15 dicembre 1972

Norme per l'incentivazione della selvicoltura da parte di enti pubblici e di privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci permettiamo di presentare la seguente proposta di legge che pone all'attenzione del Parlamento l'esigenza dell'incentivazione della selvicoltura, in un momento particolarmente importante della vita economica del paese, in cui anche questo settore merita, per le sue indubbe prospettive di sviluppo, tutta la considerazione possibile.

La proposta tiene conto delle lunghe ed approfondite ricerche fatte a vari livelli tecnici, in particolare dell'organico studio compiuto dall'Associazione per lo sviluppo della

selvicoltura, che con senso di serietà ha posto questo problema all'attenzione del paese, e ora, per il nostro tramite, alla considerazione del legislatore.

1. — La nostra legislazione forestale è stata finora impostata precipuamente sulla necessità di conservare il patrimonio forestale nazionale ai fini di pubblico interesse della difesa dell'equilibrio idrogeologico.

Questo concetto informatore, validissimo tuttora sotto il profilo legislativo, rispondeva

pienamente alle esigenze del paese fino all'epoca della seconda guerra mondiale, e non è certamente ad esso che si deve attribuire lo scarso successo avuto dalla nostra legislazione forestale, bensì alle notevoli difficoltà di applicazione ed alle circostanze avverse che essa ha continuamente incontrato fino all'avvento dell'era industriale.

La fame di terra da coltivare da parte di una popolazione rurale in cerca di sussistenza, ed in forte crescita, il disordinato esercizio del pascolo e del legnatico, lo stillicidio implacabile, degli incendi boschivi, hanno in gran parte annullato gli sforzi del servizio forestale tendenti a disciplinare e a contenere le cause nemiche del bosco.

Ma se la superficie boschiva non è diminuita, si deve purtroppo constatare che per l'effetto deleterio delle cause sopra descritte, buona parte dell'area attribuita dalla statistica a bosco si trova oggi in forte stato di degradazione.

Per effetto dello sviluppo economico del nostro paese, acceleratosi dopo la seconda guerra mondiale, e del conseguente fenomeno dell'esodo rurale e dell'urbanesimo, è venuta a cessare la pressione del mondo rurale sulla terra, e si è quindi attenuato o addirittura estinto l'antagonismo durato per secoli tra agricoltura e foreste.

Questa modificata situazione ambientale, reclama l'urgenza di provvedimenti legislativi radicali, anche per cogliere le opportunità che per la prima volta si offrono.

2. — Col sopraggiungere dello sviluppo industriale, l'impostazione della legislazione forestale vigente, che risale al 1923, si è dimostrata limitata e parziale, poiché il bosco ha assunto funzioni di interesse pubblico sempre più estese e importanti, che sono andate ad aggiungersi e ad intrecciarsi intimamente a quella precedentemente ritenuta esclusiva o per lo meno preminente della difesa dell'equilibrio idrogeologico.

Queste funzioni che via via si sono imposte all'attenzione dell'opinione pubblica a motivo del loro interesse collettivo sono essenzialmente:

la funzione etico-sociale di natura paesaggistica che deve assicurare alla popolazione quel tanto di verde a scopo ricreativo e distensivo, con riflessi di natura anche economica in rapporto al turismo;

la funzione di difesa ecologica, consistente nella conservazione dell'ambiente naturale (flora e fauna) e nella protezione dagli inquinamenti di tutti i generi;

la funzione economica di produzione del legno in rapporto alle crescenti esigenze del paese, affinché esso non abbia a subire rallentamenti nel suo sviluppo per la carenza di questa indispensabile materia prima.

Nelle funzioni del bosco le tre componenti della protezione, della ricreazione e della produzione non si escludono a vicenda, poiché in ogni tipo di bosco in buona efficienza esse coesistono in armonico equilibrio. Una corretta impostazione della politica forestale deve dunque tendere all'attuazione di una « selvicoltura a fini multipli ».

Per quanto riguarda la difesa ed il ripristino dell'equilibrio idrogeologico, dall'indagine condotta dalla Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, risulta che gli interventi dovrebbero interessare una diecina di milioni di ettari, di cui sei milioni da assoggettare a operazioni di carattere eminentemente forestale.

Gli strumenti legislativi per la realizzazione di tale programma dovranno essere approntati su iniziativa dei Poteri centrali, poiché trattasi di opere di competenza dello Stato ed in grandissima parte a totale suo carico.

Analoghe considerazioni valgono per la scelta degli indirizzi da adottare in materia di funzioni etico-sociali del bosco, ed in senso più lato di difesa dell'ambiente. Stato e Regione soltanto sono in grado di valutare e coordinare i modi e i mezzi atti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi imposti da questo settore.

La produzione del legno costituisce, però, la funzione classica del bosco, evidentemente di interesse pubblico, poiché provvede al rifornimento di una materia prima indispensabile.

È questo un settore di attività che più da vicino interessa enti pubblici e privati, in quanto essi detengono insieme il 95 per cento della proprietà del patrimonio forestale italiano: dei sei milioni circa di ettari, appena il cinque per cento appartiene allo Stato e alle Regioni, il 28 per cento ai comuni, il 6 per cento ad altri enti ed il 61 per cento ai privati.

Sulla base di questa constatazione e nel convincimento che un sostanziale e sollecito apporto alla risoluzione del vitale problema dell'approvvigionamento del legno può esser dato dai privati e dagli enti pubblici, abbiamo dato vita a questa proposta di legge. È ovvio che con il miglioramento produttivo dei boschi esistenti, e con il rimboschimento, enti

e privati concorreranno, anche, alla difesa del suolo e dell'ambiente, e a trattenere sul posto, specie in montagna, dove l'esodo ha infierito ed infierisce maggiormente, una aliquota di popolazione rurale permanente, occupata durante la buona stagione, nelle cure colturali e nella stagione invernale al taglio, allestimento, concentrazione e trasporto dei prodotti forestali.

3. — Il nostro bilancio del legno presenta un *deficit* impressionante, il più oneroso dopo quello dei prodotti agricolo-alimentari e quello delle fonti energetiche, mentre la tendenza all'aumento del consumo, specialmente di legname da industria, è costante e inarrestabile, poiché segue il ritmo del nostro sviluppo economico.

In sintesi si può dire che mentre la produzione è appena raddoppiata, il consumo è triplicato: negli ultimi cinque anni, dal 1966 al 1970, il bilancio del legno dell'Italia si è chiuso con un saldo passivo aggirantesi intorno ai 17 milioni di metri cubi in media all'anno. Le importazioni di legname e suoi derivati hanno gravato sulla nostra bilancia commerciale in misura costantemente e fortemente crescente. Nel 1970 le importazioni sono giunte a 380 miliardi.

Il ricorso all'importazione, oltre a rendersi sempre più oneroso per la nostra bilancia commerciale, va incontrando crescenti difficoltà, in quanto i paesi esportatori tendono a fornire prodotti finiti anziché materia prima grezza o semilavorata e comunque anche essi subiscono il costante incremento dei consumi, di fronte ad una produzione tendente alla staticità.

Se vogliamo impedire che le nostre industrie utilizzatrici e trasformatrici del legno vengano a trovarsi col tempo di fronte a tale penuria di materia prima che ne resti compromesso lo sviluppo e addirittura l'esistenza, dobbiamo fare, e fare presto, perché la produzione del legno non si improvvisa.

Occorre anzitutto assicurare il mantenimento di quella dei boschi esistenti, difendone l'efficienza produttiva dalle cause nemiche, accrescerla con cure selvicolturali appropriate ed allargare l'area delle foreste.

Le disponibilità di terreni destinabili a bosco si aggirano intorno a quei tre milioni di ettari che da tempo si vanno indicando ufficialmente. Di conseguenza si potrà allargare l'area del bosco, del cui prodotto principale — il legno — tanto il nostro paese quanto tutti gli altri paesi della CEE, sono fortemente deficitari.

Giova ricordare che, praticamente, la totalità delle terre abbandonate da investire a coltura forestale è di proprietà privata, ed a questa appartengono pure, insieme con una minore aliquota degli enti (comuni ed altri), le fustate ed i cedui da sottoporre a interventi miglioratori.

Far leva su queste proprietà e sulla iniziativa dei privati operatori allo scopo di svolgere una politica energica ed avveduta di espansione della produzione legnosa, significa tra l'altro superare lo scoglio dell'acquisto da parte dello Stato e delle Regioni delle terre da sottoporre a interventi forestali, acquisto che richiede un immobilizzo di capitali tale, da limitare fortemente le disponibilità finanziarie per eseguirvi gli investimenti.

I trasferimenti di proprietà si possono pertanto limitare a casi di particolare necessità, mentre imprese di dimensioni adeguate risultanti dalla gestione in comune di gruppi di piccole proprietà, volontariamente associate, possono meglio delle varie forme di ricomposizione fondiaria, rimediare agli inconvenienti della polverizzazione della proprietà e soddisfare le specifiche esigenze forestali.

Questa soluzione dev'essere stimolata e sorretta mediante l'erogazione di provvidenze finanziarie anche perché presenta il vantaggio di un costo globale notevolmente inferiore a quello che dovrebbe sostenere lo Stato per ottenere i medesimi risultati.

* * *

Tenendo conto del nostro ordinamento regionale, la proposta di legge, che ci onoriamo presentare, stabilisce norme di carattere nazionale per l'incentivazione della selvicoltura a favore degli enti di diritto pubblico e dei privati, singoli o associati, lasciando alla competenza delle regioni dettare le norme di attuazione (articolo 20) per adattare il provvedimento alle peculiari condizioni degli svariati ambienti del nostro Paese. È pertanto una legge quadro, che mentre da una parte si riallaccia alla programmazione nazionale e in particolare al « progetto '80 » per quanto riguarda la valorizzazione dell'ambiente fisico e colturale, presenta flessibilità, nel sistema degli incentivi, nei confronti delle diverse caratteristiche ed interessi delle singole iniziative imprenditoriali.

Passando all'esame dei singoli articoli, gli incentivi previsti consistono in contributi in conto capitale (articolo 2) e in mutui a tasso agevolato sul Fondo forestale nazionale (arti-

colo 4), già contemplati dagli articoli 31 e 32 della legge del Piano verde n. 2; rispetto a questa legge sono state apportate tuttavia alcune varianti. Sono state soppresse le limitazioni in rapporto all'ampiezza delle iniziative e quelle per il pioppo, introdotte in via applicativa dall'articolo 26 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

L'innovazione relativa al pioppo è motivata dal fatto che, se non si interverrà presto ed energicamente a favore di questa coltura, che rappresenta la nostra fonte più importante di legno da industria, andremo incontro ad un pauroso vuoto di produzione.

Qualsiasi remora alla coltura del pioppo deve essere pertanto eliminata, e a questo si ispira anche l'articolo 19, col quale si prevede l'abrogazione della legge 2 aprile 1962, n. 171; ed è giustificata l'erogazione di contributi e la possibilità di accedere ai mutui. Comunque, considerata la relativa brevità del ciclo produttivo del pioppo, la misura percentuale dei contributi previsti è stata ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per le altre specie, abbassandone il limite al 50 per cento della spesa ammissibile nel caso di terreni classificati montani oppure assoggettati al vincolo forestale, ed al 33,3 per cento negli altri casi.

L'articolo 3 prevede la concessione di contributi per la costituzione e l'ampliamento dei vivai forestali. Quest'incentivo, limitato al periodo iniziale di applicazione della legge (5 anni) tende ad assicurare al più presto la copertura del fabbisogno eccezionale di materiale d'impianto richiesto dal programma di sviluppo forestale qui proposto, ed in particolare di quello destinato alle colture a rapida crescita.

Nell'articolo 4 (mutui sul Fondo forestale nazionale) in base all'esperienza di questi ultimi anni, si è mantenuto il tasso del 2 per cento, ma è stata introdotta una differenziazione scalare della durata a seconda delle opere e delle provviste da realizzare, mentre nell'articolo 5 si è prevista la convertibilità del contributo in mutuo e la cumulabilità del mutuo e del contributo.

Una innovazione di cui da tempo si avvertiva la necessità ai fini di una equa valutazione del costo sul quale applicare mutui e contributi forma oggetto dell'articolo 6, che stabilisce un tariffario dei costi delle operazioni colturali nei boschi, da tenere aggiornati di due in due anni; l'articolo 7 ne è il logico corollario.

Altra innovazione, di portata decisiva, consiste nella istituzione della « società foresta-

le » sulla base delle norme dettate dagli articoli 8 a 13.

La proprietà privata è estremamente frazionata e dispersa. Per questo motivo essa è scarsamente sensibile allo stimolo rappresentato dalle prospettive di un futuro maggior reddito e preferisce restringere oppure abbandonare le proprie attività rurali piuttosto che intervenire per rimediare e per migliorare la situazione, con l'aggravante che molti proprietari sono nettamente contrari a cedere in proprietà i loro terreni ad aziende efficienti.

Fatta eccezione per pochissime aziende, la situazione si presenta oltremodo sfavorevole alla realizzazione diretta, da parte dei singoli proprietari, di un programma di investimenti forestali ed all'esercizio, in seguito, di una razionale gestione del patrimonio sistemato, migliorato ed accresciuto.

Si rende pertanto necessario che l'iniziativa e lo stimolo all'applicazione del programma forestale siano promossi nel senso di organizzare le imprese e la proprietà nelle forme ritenute più opportune.

La società forestale può rappresentare la forma più idonea a soddisfare l'esigenza sopra descritta, come lo hanno dimostrato in Francia tipi associativi analoghi, ivi da tempo in applicazione con evidente successo, dei quali abbiamo adottate le caratteristiche meglio rispondenti al nostro ambiente.

Le norme dettate in merito dalla nostra proposta di legge — soggetti e finalità, articolo 8; costituzione, articolo 9; concessione di mutui e contributi, articoli 10 e 11; scioglimento dei contratti d'affitto, articolo 12; agevolazioni tributarie, articolo 13 — possono assicurare alla società forestale una vita attiva e operosa.

L'articolo 14 riproduce con alcune varianti le disposizioni della legge 13 agosto 1962, numero 1360 (relativa ai territori montani) per l'acquisto, da parte degli istituti di credito e di previdenza, di terreni destinati alla formazione di nuovi boschi.

Provvidenze nel caso di danni ai rimboschimenti causati da calamità naturali sono disposte nell'articolo 15. L'articolo 16 prevede il diritto a indennizzo da parte delle proprietà forestali assoggettate a limitazioni di godimento per effetto delle leggi per la protezione delle bellezze naturali.

L'articolo 17 estende a tutto il territorio nazionale l'esenzione dell'imposta di successione e di donazione disposta dall'ultima legge per la montagna a favore dei boschi. Contributi per l'effettuazione di studi e per la propaganda forestale sono previsti a favore di

enti e associazioni operanti nel settore boschivo (articolo 18).

L'articolo 19 riguarda l'abrogazione della legge sulla tutela dei castagneti, che non ha più motivo di essere, poiché il tannino non si estrae più dal legno di questa specie, e della legge sulla ripartizione dell'incremento legnoso delle alberature campestri, che costituisce una grave remora alla coltura del pioppo a filari.

Come in precedenza si è fatto cenno, l'articolo 20 stabilisce le modalità di attuazione della legge, demandando alle Regioni, in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le funzioni di precisare e di adeguare gli obiettivi e le direttive della legge stessa alle condizioni del proprio territorio e di operare le scelte dei mezzi necessari per la loro attuazione. Deve essere infatti sottolineato che il Fondo forestale nazionale dopo una lunga vigilia impegnata dalla amministrazione centrale a mettere a punto i criteri di ripartizione delle disponibilità annuali, e le convenzioni con gli istituti di credito, ha preso finalmente a funzionare con apprezzabile correntezza.

È indispensabile che il passaggio alle Regioni delle funzioni svolte finora dall'Amministrazione forestale centrale, non interrompa la continuità di dette operazioni di finanziamento, che rappresentano oggi un contributo apprezzabile alle operazioni di ricostituzione boschiva in atto.

Gli articoli 22 e 23 riguardano le autorizzazioni di spesa per il finanziamento da parte dello Stato degli incentivi previsti.

In linea di principio poniamo l'accento sulla necessità assoluta di evitare gli inconvenienti del sistema di finanziamento invalso nella nostra legislazione più recente, a mezzo di leggi a carattere straordinario ed a validità assai breve, incompatibile con le esigenze di una attività a lungo respiro come quella forestale, ed insistiamo sulla prescrizione che le spese autorizzate debbono trovare iscrizione annuale e permanente sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno trenta anni, fatta eccezione per i vivai, per i quali si reputano sufficienti soltanto i primi 5 anni.

La spesa complessiva a carico dello Stato è prevista annualmente in 30 miliardi e 300 milioni di lire (nei primi 5 anni dev'essere aggiunti 1,5 miliardi all'anno per i vivai) di cui 10,1 miliardi imputabili a contributi e 20,2 miliardi imputabili ai mutui sul Fondo nazionale forestale.

L'erogazione di tali incentivi consentirà a costi costanti, di portare a compimento mediamente ogni anno i seguenti interventi:

ricostituzione di boschi deteriorati e conversione di cedui in fustaie	ha 30.000
rimboschimento con specie a lenta e a rapida crescita	ha 20.000
pioppicoltura	ha 20.000
	<hr/>
Totale medio annuo	ha 70.000
	<hr/> <hr/>

Consentirà inoltre l'acquisto, a mezzo dei mutui, di 20 mila ettari di terreni da rimboschire o da migliorare da parte delle società forestali.

La spesa globale annua prevista risulta relativamente bassa e si è potuta contenere nelle modeste proporzioni, perché gli obiettivi sono stati limitati alle attività degli enti e dei privati ancorché esse possano assicurare un apporto sostanziale all'avvio di una politica forestale cosciente delle esigenze maturate in questi ultimi tempi; perché il programma adottato è stato commisurato alle disponibilità attuali e prevedibili per il prossimo futuro in fatto di manodopera e di tecnici; perché si è cercato di approssimare il più possibile il programma di investimenti alle possibilità di finanziamento, in considerazione dell'attuale congiuntura.

L'attuazione del programma di lavori forestali di cui alla presente proposta di legge costituirà un sensibile apporto all'occupazione, rendendo disponibili ulteriori dieci milioni circa di giornate lavorative all'anno, per manodopera quasi totalmente non qualificata: quest'ultimo fatto rappresenta un cospicuo vantaggio per il Mezzogiorno e per le isole, territori nei quali, tra l'altro, si trovano le maggiori disponibilità di terre destinabili agli interventi forestali.

Il penultimo capoverso dell'articolo 22 stabilisce che le spese derivanti dalla presente legge dovranno essere iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituendo particolari capitoli di bilancio.

È per facilitare questa iscrizione al bilancio che gli stanziamenti sono stati contenuti in cifre modeste. Solo se questi stanziamenti assumeranno la continuità indispensabile allo svolgimento del programma, che richiede tempi lunghi, si potranno cogliere le finalità che persegue la presente proposta di legge, fra le quali un'occupazione continuata di maestranze specializzate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti).

Le disposizioni della presente legge sono rivolte, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, a promuovere lo sviluppo della selvicoltura da parte di enti pubblici e di privati allo scopo di aumentare la produzione legnosa mediante il rimboschimento ed il miglioramento produttivo dei boschi esistenti.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività di carattere forestale non rientranti nella categoria delle opere pubbliche definite di competenza dello Stato nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti che potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge sono gli enti di diritto pubblico, le società ed i privati singoli oppure associati.

ART. 2.

(Contributi per i rimboschimenti volontari).

Per le finalità di cui al precedente articolo, i contributi previsti dall'articolo 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per i rimboschimenti volontari, potranno essere concessi, indipendentemente dalle condizioni limitative stabilite dall'articolo 26 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967 alle lettere *a)* e *d)* per l'applicazione della legge suddetta.

Tra le specie a rapido accrescimento da impiegarsi nei rimboschimenti volontari, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 26 del succitato decreto, è compreso il pioppo.

Per l'impianto dei pioppeti, la misura del contributo non potrà superare i due terzi delle rispettive aliquote stabilite dal secondo comma del suindicato articolo 31.

Le spese di rimboschimento comprendono la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora di materiali di moltiplicazione e sementi, la costruzione di chiudende e la apertura di viali parafuoco, i lavori colturali inclusa la sostituzione delle fallanze, per almeno 3 anni.

Per l'espletamento delle attività nel settore verrà seguita la procedura prevista dall'articolo 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, con le modificazioni apportate dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, concernente i sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento e dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

ART. 3.

*(Contributi per la costituzione
e l'ampliamento di vivai forestali).*

Al fine di assicurare le disponibilità di materiale di impianto per i rimboschimenti e l'arboricoltura da legno può essere concesso un contributo nella misura del cinquanta per cento della spesa tecnicamente ammessa per la costituzione e l'ampliamento di vivai forestali.

Per fruire del contributo la superficie coltivabile complessiva di ogni vivaio non può essere inferiore ad ettari cinque.

Il contributo previsto al primo comma è concesso soltanto per il primo quinquennio di applicazione della presente legge.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a compimento dell'opera progettata ed ammessa a contributo.

I vivai costituiti ed ampliati con il contributo sono assoggettati alla vigilanza tecnica da parte dell'amministrazione forestale statale o regionale.

ART. 4.

(Fondo forestale nazionale).

I mutui sul Fondo forestale nazionale, previsti dall'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono concessi ai soggetti ivi indicati senza le limitazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 27 del decreto 20 gennaio 1967 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i territori montani di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, e per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il mutuo sarà concesso per il novanta per cento dell'importo delle opere e

attrezzature dichiarate tecnicamente ammissibili dall'organo forestale competente; per l'ottanta per cento nei restanti territori.

La durata dei mutui è determinata:

a) in anni 40 per il rimboschimento di terreni nudi, per la ricostituzione dei boschi deteriorati o percorsi da incendio, per la conversione dei boschi cedui in fustaie con l'impiego di specie a lento accrescimento;

b) in anni 30 per il rimboschimento, la ricostituzione e la conversione di cui alla lettera a) con l'impiego di specie a rapido accrescimento;

c) in anni 12 per l'impianto di pioppeti anche a filari;

d) in anni 10 per le opere e impianti fissi per l'utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti forestali;

e) in anni 5 per le attrezzature meccaniche mobili concernenti l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali;

f) in anni 4, per l'acquisto di attrezzature meccaniche e per i trasporti occorrenti alle operazioni forestali, a favore di cooperative costituite fra lavoratori che esercitano attività boschiva.

Le modalità di concessione dei mutui sono quelle previste dall'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il settanta per cento delle disponibilità finanziarie sul Fondo forestale nazionale è destinato al finanziamento delle opere forestali di cui alle precedenti lettere a), b), c), il residuo trenta per cento della disponibilità suddetta è destinato al finanziamento per gli acquisti delle attrezzature previste alle lettere d), e), f).

ART. 5.

(Conversione del contributo in mutuo e cumulabilità del mutuo e del contributo).

Per incoraggiare i rimboschimenti volontari previsti dall'articolo 2, in favore del concessionario di un contributo in conto capitale, sono ammessi, in alternativa, i seguenti benefici:

a) la conversione del contributo in mutuo sul Fondo forestale nazionale, in conformità delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) per fare fronte alle spese di impianto di un bosco o al miglioramento di un bosco,

la concessione di un mutuo sul Fondo forestale nazionale, a complemento del contributo, per un importo non superiore al settantacinque per cento dell'ammontare del contributo. Il mutuo può essere concesso per una durata non superiore ai cinque anni.

ART. 6.

(Tariffario dei costi delle operazioni colturali nei boschi).

L'assessorato dell'agricoltura e foreste dell'Ente Regione, procede, nel mese di gennaio di ciascun biennio alla compilazione del tariffario dei costi per la realizzazione delle singole categorie di opere indicate agli articoli 31 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, distintamente per i lavori con impiego di specie forestali a lento accrescimento e di specie a rapido accrescimento.

ART. 7.

(Revisione dei prezzi per i rimboschimenti volontari).

Il concessionario di un contributo o di un mutuo per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 2 e 4 ha diritto alla revisione dell'importo dell'incentivo quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il tempo tecnico per il compimento delle opere sia stato determinato in un numero di anni superiore a cinque;

b) i lavori siano stati iniziati e proseguiti per almeno due anni in conformità del progetto approvato;

c) il tariffario previsto all'articolo 7 valevole per l'anno in cui viene chiesta la revisione dell'importo dell'incentivo, presenti una variazione media ponderale di almeno il 20 per cento rispetto al tariffario in base al quale è stato approvato il progetto.

ART. 8.

(Società forestale).

I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, proprietari, affittuari o livellari o assegnatari di boschi e di terreni destinabili al rimboschimento, possono costituirsi in società forestale per la razionale gestione dei beni costituenti il capitale della società, per

ridurre gli effetti del frazionamento in occasione di successioni ereditarie, per l'acquisto di terreni da assoggettare a colture forestali, per la commercializzazione dei prodotti principali e secondari dei boschi, esclusa l'industrializzazione dei prodotti stessi.

La società, di cui al precedente comma, può essere costituita secondo tutti i casi previsti nei capi II e seguenti del titolo V del libro V del codice civile. In ogni caso, deve essere previsto per le società, una durata non inferiore agli anni diciotto.

ART. 9.

(Costituzione della società forestale).

Ciascuna società entro sei mesi dall'atto costitutivo, deve procedere alla compilazione dello statuto-regolamento da sottoporre alla approvazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede la società.

ART. 10.

(Concessione di contributi e mutui alla società forestale).

Alla società forestale potranno essere concessi i contributi e i mutui previsti dalla presente legge e gli incentivi previsti da altri provvedimenti legislativi per lo sviluppo della selvicoltura.

Oltre ai mutui di cui all'articolo 4 alla società potranno essere concessi mutui per l'acquisto di terreni da assoggettare a rimboschimento, e per far fronte alle spese della costituzione ed avviamento della società.

Il mutuo per l'acquisto dei terreni è concesso al tasso di interesse del due per cento e per la durata di anni quindici; quello per la costituzione e l'avviamento della società al tasso di interesse del tre per cento per un periodo non superiore ai cinque anni.

ART. 11.

(Procedura per la concessione di un mutuo per l'acquisto di terreni e di boschi deteriorati).

La società forestale che vuole ottenere la concessione di un mutuo sul Fondo forestale nazionale per procedere all'acquisto di terreni da rimboschire o di boschi deteriorati da mi-

gliorare, deve presentare all'Assessorato competente dell'Ente Regione un piano organico particellare catastale degli acquisti progettati e un programma tecnico dei lavori forestali da intraprendere, per un periodo di tempo non superiore a un decennio, nei terreni e nei boschi in corso di acquisizione.

Il programma tecnico deve riportare la approvazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Concesso il mutuo, l'organo tecnico forestale competente per territorio è tenuto a vigilare sulla realizzazione del programma tecnico; alla fine di ciascun anno deve informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente Regione sull'andamento e sull'esito dei lavori progettati.

Nel caso che i lavori progettati non siano realizzati in conformità del programma approvato, l'Ente Regione provvede nei confronti della società inadempiente, a disporre la revoca del provvedimento di concessione e a far restituire al Fondo forestale nazionale, l'importo del mutuo, in conto capitale non ancora ammortizzato, con il gravame dell'interesse annuo del cinque per cento per il periodo intercorrente tra l'effettiva erogazione della somma mutuata e quella della sua restituzione.

ART. 12.

(Scioglimento dei contratti di affitto dei terreni).

Il contratto di affitto di terreni, anche se costituenti un'azienda agraria, è sciolto per effetto delle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:

a) se il proprietario dei terreni concessi in affitto, entra a far parte di una società forestale apportando, come capitale sociale, i propri terreni per destinarli alla coltura forestale;

b) se il proprietario intende trasferire lo affitto in favore di una società forestale perché questa provveda ad assoggettarli a coltura forestale;

c) nel caso che una società forestale proceda all'acquisto di terreni da destinare a rimboschimento, di cui all'articolo 11;

d) la decorrenza del contratto di affitto, nei casi contemplati alle precedenti lettere a) e b), sia anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

La risoluzione del contratto, in qualsiasi forma sia stato stipulato, decorre dalla fine

dell'annata agraria, nel corso della quale viene proceduto alla notifica della disdetta, secondo le consuetudini locali se trattasi di terreni coltivati, ovvero dopo un anno dalla disdetta se trattasi di terreni incolti, pascolivi o parzialmente boscati affittati per l'esercizio del pascolo.

ART. 13.

*(Agevolazioni tributarie
per la società forestale).*

La società forestale è ammessa ai seguenti benefici:

1) pagamento delle tasse di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento di beni immobili e di crediti;

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualificativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alla lettera precedente;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste, nonché per la concessione di fidejussioni da parte di terzi;

g) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di società che svolgono le attività previste all'articolo 9;

2) esenzione dall'imposta sulle società e sulle obbligazioni;

3) esenzione dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili limitatamente agli acquisti e ai conferimenti dei terreni per il rimboschimento.

ART. 14.

*(Istituti di credito, di assicurazione
ed enti di previdenza).*

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito, di assicurazione e gli enti di previdenza, anche in deroga ai propri statuti, nei

limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari, e salva l'approvazione dell'autorità vigilante, sono autorizzati ad acquistare in qualunque parte del territorio nazionale, terreni per destinarli alla formazione di nuovi boschi, nonché boschi deteriorati per migliorarli. Gli enti suddetti sono anche autorizzati a gestire detti beni.

Ai relativi contratti si applica l'imposta fissa di registro ipotecaria.

I terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e dalla sovrainposta provinciale e comunale per anni quaranta se destinati alla formazione di boschi di alto fusto, di quindici anni se destinati a pioppeti e a saliceti, oppure se trattasi di boschi cedui.

ART. 15.

*(Danneggiamenti ai rimboschimenti
in corso d'opera).*

Nel caso che i lavori forestali eseguiti con gli incentivi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge siano danneggiati o distrutti da calamità naturali, compreso il fuoco, nel periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori ed il loro collaudo da parte dell'autorità competente, al titolare dell'incentivo potrà, dietro motivata richiesta, essere concesso un secondo contributo, ovvero un altro mutuo, per provvedere al ripristino del bosco danneggiato o distrutto.

La stima del danno subito dal bosco sarà effettuata, in forma insindacabile, dall'Autorità forestale competente alla quale dovrà essere fatta denuncia del danno entro un mese dall'evento calamitoso.

ART. 16.

(Limitazioni alla proprietà forestale).

I soggetti indicati al terzo comma dell'articolo 1 i cui boschi sono assoggettati a limitazioni al consuetudinario godimento di carattere forestale per effetto delle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di altri provvedimenti legislativi, escluso il vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, devono essere indennizzati sulla base dei minori redditi ricavati.

L'indennizzo per il risarcimento del danno finanziario viene determinato secondo le nor-

me degli articoli 21 e 22 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'indennizzo è corrisposto dall'Autorità che provoca il provvedimento.

ART. 17.

(Agevolazioni tributarie).

Le disposizioni relative all'esenzione dell'imposta di successione, e di donazione, di cui al penultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, aventi per oggetto i boschi, sono estese a tutto il territorio nazionale qualunque sia il provvedimento legislativo adottato in favore della selvicoltura.

ART. 18.

(Studi e propaganda).

Agli Enti ed alle Associazioni che operano in favore della selvicoltura, potranno essere concessi contributi per l'effettuazione di studi e per la propaganda forestale.

ART. 19.

(Abrogazione di leggi).

È abrogato il regio decreto 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.

È altresì abrogata la legge 2 aprile 1962, n. 171, recante norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto dei fondi rustici.

ART. 20.

(Norme di attuazione).

Il Fondo forestale nazionale, previsto dall'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è gestito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Regione emanerà le norme di attuazione per tutte le altre disposizioni contemplate nella presente legge, rica-

denti nelle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11.

ART. 21.

(Norme transitorie).

Fino a quando non verranno emanate le norme di attuazione della presente legge, da parte dell'Ente Regione, previste dall'ultimo comma del precedente articolo 20, continueranno ad avere vigore le norme legislative e regolamentari in materia che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 22.

(Autorizzazione di spese).

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in:

lire 10.000 milioni, per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari ai sensi dell'articolo 2;

lire 100 milioni, per studi e propaganda, ai sensi dell'articolo 18;

lire 1.500 milioni, per la costituzione e l'ampliamento dei vivai forestali;

lire 16.000 milioni, quale apporto al Fondo forestale nazionale per la concessione di mutui per rimboschimenti volontari e per le attrezzature ai sensi dell'articolo 4;

lire 4.200 milioni per mutui per l'acquisto di terreni da rimboschire da parte delle società forestali e per il loro avviamento ai sensi dell'articolo 10.

A tale onere si provvede, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione sull'apposito capitolo del titolo II delle spese, in conto capitale, dello stato di previsione del Ministero del tesoro e con la iscrizione delle spese sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

Per gli anni finanziari successivi, si provvederà ad iscrivere le spese derivanti dalla presente legge sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituendo particolari capitoli di bilancio.

L'onere derivante dalla previsione di spesa di cui all'articolo 3 sarà iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste limitatamente agli anni finanziari dal 1973 al 1977.

ART. 23.

(Autorizzazione di spese).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

(Ripartizione territoriale della spesa).

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al quaranta per cento.